

---

**TRIBUNALE DI GROSSETO**

**Sez. lavoro**

**Ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c.**

**Per**

**MASSIMO MAMMANO**, (c.f. MMMMSM80L17F839R), residente in Massa Marittima (GR) via della ferrovia 1, ma elettivamente domiciliata in Grosseto via San Martino 38, presso lo studio dell'avv. Michele Mensi, (c.f. MNSMHL64P12E202V), che la rappresenta e difende in giudizio unitamente e/o disgiuntamente all'avv. Lavinia Mensi, (c.f. MNSLVN87M41E202J), giusta procura speciale rilasciata ai sensi dell'art. 83 c.p.c. da intendersi in calce al presente atto

**Contro**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege in Firenze, via degli arazzieri, presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato

**Nonché contro**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, UFFICIO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI GROSSETO**, in persona del Dirigente p.t., corrente in via latina 5, Grosseto, ma domiciliato ex lege in Firenze, via degli arazzieri, presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato

**Nonché nei confronti di uno dei candidati inseriti nella graduatoria assieme al ricorrente, in qualità di controinteressata**

**TAMARA PINTUS**, residente in via Solferino 23 Grosseto

**\*\*\*\* \*\* \*\*\*\***

**Per**

L'accertamento del corretto posizionamento nella Graduatoria Provinciale per le Supplenze (da ora in avanti GPS) per la provincia di Grosseto, in cui il ricorrente è inserito nella classe di concorso B020 (LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA) e per l'effetto il riconoscimento sul profilo giuridico del servizio che avrebbe potuto prestare in caso di corretto posizionamento.

**\*\*\*\* \*\* \*\*\*\***

---

**Premesso**

In data 10 luglio 2020 il MIUR pubblicava l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 2020 con la quale regolamentava la procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, co. 6-bis e 6-ter della L. 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.

L'innovazione più evidente delle graduatorie a cui viene attinto a livello provinciale il personale a tempo determinato consiste nella c.d. digitalizzazione della procedura, non più gestita dalle singole Istituzioni scolastiche, ma direttamente dall'Ufficio provinciale.

Così, ai sensi dell'art. 7, co. 2 della suddetta ordinanza, "Gli aspiranti presentano istanza di inserimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione."

Con successivo decreto il MIUR ha stabilito che gli aspiranti supplenti, a partire dal 22 luglio 2020 fino al 6 agosto 2020, dovessero presentare istanza di inserimento nelle istituende G.P.S. scegliendo una provincia tramite l'applicazione "Istanze on Line (POLIS)" previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)".

Il ricorrente presentava la suddetta istanza dichiarando mediante autocertificazione i titoli di studio e di servizio posseduti, chiedendo di essere inserito per l'insegnamento nella scuola secondaria di II grado per la classe di concorso B020.

In particolare tra i titoli di servizio dichiarava di aver insegnato dal 2/10/2019 al 30/06/2020 al corso "serale enogastronomico" presso l'Istituto Bernardino-Lotti di Massa Marittima valevole quale servizio specifico per la classe di concorso alla quale chiedeva di accedere, con la conseguente attribuzione di n. 12 punti.

Per un mero errore materiale, **a causa dell'assenza della spiegazione chiara sul punto nel form dedicato alla redazione della domanda** (si veda sul punto l'articolo della rivista del settore dedicato a questo problema, all. 9), selezionava l'opzione "**Valutazione art. 15, co. 4**" che compariva nella medesima casella dedicata al titolo di servizio dichiarato.

Soltanto a seguito della pubblicazione della graduatoria provinciale, si accorgeva che l'annualità di servizio era stata valutata 6 punti invece dei canonici 12, a causa della selezione della suddetta opzione, che si applica qualora "Il servizio di insegnamento antecedente all'anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola

---

dell'infanzia pareggiata, è valutato la metà dei punteggi previsti per i punteggi specifici o aspecifici. Analogamente è valutato il servizio prestato nelle scuole non paritarie inserite negli albi regionali di cui all'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.”

A nulla è valso il reclamo presentato dal candidato, anche invocando il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 6 L. 241/90, al quale non ha ricevuto alcun riscontro, rendendo così necessario adire le vie del presente giudizio.

\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*

### **Ritenuto**

#### **In via preliminare: in ordine alla giurisdizione del G.O. nelle controversie aventi ad oggetto le Graduatorie Provinciali per le Supplenze**

La procedura di selezione del personale docente per il conferimento di incarichi di supplenza è stata recentemente innovata con l'O.M. 60/2020 del 10 luglio 2020 che ha instaurato le G.P.S., che sostituiscono le precedenti Graduatorie di Istituto (G.I.).

Data l'immediatezza della riforma, non è dato riscontrare un orientamento giurisprudenziale formatosi sulla trattazione delle controversie connesse alle suddette graduatorie. Soccorre l'ampia e dibattuta giurisprudenza stratificatasi in ordine alle trapassate G.I., sulle quali si può riscontrare un dato conclamato, circa la natura estranea a procedura concorsuale.

Sul punto sono intervenute a più riprese le S.S.U.U., da ultimo con la sentenza n. 17123/19, secondo cui “occorre distinguere – alla luce dei principi enunciati da questa Corte (Cass., S.U., n. 22805/2010; Cass., S.U., n. 27991/2013; Cass., S.U., n. 16756/2014; Cass., S.U., 25840/2016; Cass., S.U., 21196/2017) – a seconda che la questione, involgente un atto di gestione delle graduatorie, riguardi in via diretta la posizione soggettiva dell'interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria ovvero l'oggetto del giudizio sia l'accertamento della legittimità della regolamentazione stessa delle graduatorie ad esaurimento quale adottata con atto ministeriale, in quanto in tal caso viene contestata la legittimità della regolamentazione, con disposizioni generali ed astratte, delle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione in parte qua, e non già la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria, eventualmente previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa sub primaria.”.

Da tale enunciato si evince che qualora la controversia abbia ad oggetto il corretto inserimento nella graduatoria da parte del singolo candidato, non accompagnato

---

dall'impugnazione dell'atto amministrativo generale, si configura la giurisdizione del G.O., competente ad incidere sulla singola posizione in graduatoria, per la quale il docente vanta una posizione di diritto soggettivo.

Tale assunto è stato recentemente confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa, che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione (si veda a tale riguardo la sentenza n. 7798/2020 Tar Lazio sede di Roma), assumendo che **“le graduatorie di istituto, aldilà del nomen iuris, non paiono accostabili o addirittura riconducibili nel genus delle graduatorie riferibili alle summenzionate procedure selettive**. Quest'ultime, invero, si caratterizzano per la loro natura di provvedimenti conclusivi di un procedimento amministrativo di tipo selettivo nel quale, a fronte della spendita dei poteri autoritativi riconosciuti dalla legge in capo all'Amministrazione ed ulteriormente delimitati dal bando di concorso (lex specialis), si stagliano le situazioni giuridiche soggettive di interesse legittimo (pretensivo) dei candidati. La graduatoria finale di un pubblico concorso, peraltro, si caratterizza anche per la produzione del peculiare “doppio effetto” giuridico con cui l'Amministrazione, da un lato, assegna un bene della vita “scarso”, in quanto non disponibile per tutti i soggetti che lo anelano, ai vincitori del concorso e, dall'altro, esclude dalla possibilità di ottenere il medesimo bene tutti quei candidati che non siano collocati in posizione utile nella graduatoria. Il duplice effetto pocanzi richiamato si risolve dunque nella peculiare capacità della graduatoria di produrre una immediata differenziazione degli interessi legittimi riferibili ai candidati. Se durante lo svolgimento della selezione, invero, tutti i concorrenti vantano un interesse qualificato di tipo pretensivo rispetto al bene della vita messo in palio dalla p.a., con l'approvazione del provvedimento conclusivo e la discendente dichiarazione dei soggetti vincitori l'interesse di questi ultimi muta e diventa oppositivo, scontrandosi con quello dei restanti candidati e ponendosi a difesa della stabilità degli atti posti in essere dall'Amministrazione. In altri termini, nelle procedure concorsuali la p.a. esercita un potere autoritativo inteso ad individuare, mediante una selezione imparziale, i candidati meritevoli a cui assegnare un bene della vita non disponibile per tutti, escludendo contestualmente gli altri.

**Un tale potere, a ben vedere, non risulta rinvenibile nella procedura di formazione delle graduatorie di istituto (così anche per le GPS, trattandosi di una procedura che si fonda esclusivamente sull'attribuzione di punti prefissati ai titoli dichiarati, n.d.r.) che, invece, si caratterizza per l'iscrizione al loro interno, nell'ordine progressivo derivante dai punteggi attribuiti con riferimento ai titoli posseduti, dei nominativi dei soggetti che abbiano prodotto apposita istanza di inserimento.** Tali graduatorie, possono essere poi utilizzate dai dirigenti scolastici per individuare, per scorrimento, i soggetti a cui affidare incarichi a tempo determinato per far fronte a carenze organiche locali. Dalla

---

procedura in parola non si ravvede alcun procedimento di tipo selettivo ma esclusivamente la formazione di un elenco da cui discende il diritto degli istanti, in primo luogo, ad essere collocati nella giusta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti e, in secondo luogo, ad essere preferiti nella chiamata per la stipula di contratti a tempo determinato che l'istituzione scolastica necessitasse di sottoscrivere rispetto ai soggetti che risultino essere collocati in posizione successiva nella graduatoria d'istituto. Non pare individuabile, nel caso di specie, alcun potere pubblicistico quanto piuttosto la manifestazione di un potere di natura organizzativa riconosciuto alla p.a. in qualità di datore di lavoro pubblico, a fronte del quale non possono che residuare posizioni di diritto soggettivo.”

Così nella presente controversia, l'oggetto dell'impugnazione corrisponde alla mancata valutazione dei titoli di servizio per effetto di un mero refuso materiale, non rettificato in autotutela dall'Amministrazione, con la conseguente attrazione alla giurisdizione del G.O.

\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*

### **Nel merito: illegittimità della mancata rettifica del punteggio**

L'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 2020, nel conferire al sistema POLIS l'esclusività nel salvataggio ed inoltro telematico delle istanze dei privati, si rinvia alla normativa generale in ordine al trattamento dei dati personali, di cui al D.lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione generale).

L'art. 2, comma 1 del predetto decreto legislativo, nel fissare i criteri di appropriatezza ed adeguatezza per l'organizzazione e la gestione della modalità digitale, li riferiscono “al soddisfacimento degli interessi degli utenti”.

Il successivo art. 9 stabilisce che l'uso delle nuove tecnologie deve promuovere una maggiore partecipazione di tutti i cittadini, residenti e non, al processo democratico, con l'espresso obiettivo di “facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili” e migliorare la qualità degli atti normativi e amministrativi.

L'art. 12 prevede poi che “Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice”.

Ciò premesso, l'Amministrazione convenuta, predisponendo la procedura di ammissione al concorso in forma esclusivamente telematica, aveva l'onere di rendere

---

il procedimento snello e accessibile a tutti gli utenti, anche in assenza di particolari competenze digitali o di consultazione della disciplina amministrativa.

**Invero, il sistema di redazione utilizzato nella piattaforma POLIS ha disatteso ampiamente tali caratteristiche, delineandosi di opzioni che si qualificano con meri rinvii alle normative senza la specificazione del contenuto, perdipiù in assenza di una spiegazione che guidasse in ciascun passaggio il candidato, nel fornire autocertificazioni in ordine ai propri titoli.**

**A ciò si aggiunga che la valutazione ai sensi dell'art. 15, co. 4 dell'O.M. 60/2020 non può neanche assurgersi ad autocertificazione, competendo all'Amministrazione la verifica del servizio reso ante 2000 prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell'infanzia pareggiata, sulla base di quanto dichiarato dal privato in ordine al servizio reso.**

Nel caso di specie, il candidato aveva correttamente specificato il servizio, dichiarando che era stato svolto presso l'Istituto Bernardino Lotti di Massa Marittima nell'a.s. 2019-20. Dalla suddetta autocertificazione il responsabile del procedimento aveva tutti gli elementi per condurre l'istruttoria al fine di attribuire il punteggio finale, con il riconoscimento per il titolo di servizio n. 12 punti.

Stante la novità della procedura, nonché il tempo limitato nella redazione e inoltro della domanda (dal 21 luglio al 6 agosto), risulta eccessivamente penalizzante la mancata valutazione dei titoli posseduti dal ricorrente quale conseguenza della inesatta trasmissione dei dati da parte del candidato, dal momento che lo stesso rischia di interrompere la propria carriera scolastica per i due anni di vigenza delle graduatorie.

A tale riguardo la Giurisprudenza Amministrativa si è pronunciata a più riprese affermando la prevalenza del c.d. “*favor participationis*”, in un caso ammettendo alla procedura concorsuale una candidata che aveva selezionato per errore una diversa classe di concorso, giacché “estendendo la platea dei partecipanti al concorso ricomprendendovi così un maggior numero di candidati potenzialmente competenti e preparati, è strumentale al principio finale di buon andamento degli uffici ed apparati burocratici, consentendo di immettervi i più meritevoli e capaci; in questo senso è il sedimentato e arcinoto insegnamento della Corte costituzionale. Il tutto senza considerare che consentire ad un candidato in possesso di tutti i requisiti generali e speciali di partecipazione di correggere o integrare parti errate o mancanti della domanda, informatica o cartacea che essa sia, non lede in alcun modo le regole procedurali della parità delle armi con gli altri concorrenti.

Il principio del *favor participationis* si correla ad un altro valore preminente, anzi fondante, che è quello del **lavoro**, si cui si regge l'intero ordinamento repubblicano

---

(art. 1 comma 1 Cost.): da tale connotazione e collocazione che ha inteso riservargli il Costituente quel principio lavoristico assume un ruolo cardine nella complessa attività esegetica di compenetrazione, connessione ed armonizzazione con altri valori pur anch'essi di rango o derivazione costituzionale.” (Tar Toscana, sentenza 886/2017)

Peraltro, nel suddetto provvedimento il Giudice Amministrativo ha ribadito che **“Il Sistema informatico Polis, utilizzato dall’Amministrazione quale veicolo esclusivo di partecipazione, si caratterizza per rigidità, incompletezza, non chiarezza e non razionalità”**

Stante l’acclarata farraginosità del sistema POLIS per la ricezione delle istanze dei privati, si ritiene idoneo **in ultima istanza** l’utilizzo dell’istituto del **soccorso istruttorio** ai sensi dell’art. 6, co. 2 lett. B) L. 241/90, in virtù del quale l’Amministrazione procedente “accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e **la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete** e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”

Si segnala l’orientamento dell’Ufficio scolastico per la provincia di Siena in relazione alle problematiche (diffuse) evidenziatesi nella redazione/inoltro della domanda per l’inserimento nelle GPS: “Eventuali errori da parte del candidato nell’inserimento dei propri titoli – conclude l’ufficio Scolastico – ovviamente non possono essere sanati né mediante l’istituto del reclamo né, *sic et simpliciter*, tramite istanza a provvedere in autotutela. **L’unico Istituto utile è quello del così detto soccorso istruttorio che però deve essere formalmente invocato in modo corretto e soprattutto ispirato al principio di lealtà che trova il suo corrispondente nella così detta buona fede oggettiva di cui l’art. 1375 del codice civile. Naturalmente l’esito dell’istruttoria in quest’ultimo caso condurrà ad un atto di rettifica convalidità ex nunc.**” (nota a chiarimenti n. prot. 5065.28-09-2020, in all.)

Sulla scorta di tali precisazioni, provenienti da un’articolazione territoriale della medesima Amministrazione pubblica (USR Toscana) è stata promossa la richiesta di rettifica quale ultimo tentativo, acclarata la buona fede del candidato, in virtù dell’art. 6 L. 241/90, senza tuttavia ottenere alcun riscontro sul punto.

L’Amministrazione, avendo disatteso gli obblighi di istruttoria, valutando in maniera parziale il servizio correttamente autocertificato dal privato, aveva la possibilità di risolvere in ultima istanza tale violazione, nell’esercizio del potere in autotutela. Non avendo provveduto in tal senso ha configurato un ulteriore violazione dell’obbligo di istruttoria.

---

Sul punto si cita il TAR del Veneto con sentenza n. 144 del 9 febbraio 2017 sul ricorso n. 695/2016 ha sancito l'obbligo da parte della pubblica amministrazione di concedere il c.d. "soccorso istruttorio" di cui all'art. 6 comma 1 lettera b della legge 241/1990 volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete.

In quel caso la docente, in sede di compilazione della domanda, nel quadro degli insegnamenti richiesti, indicava solo la scuola primaria, pur avendo provveduto al pagamento dei diritti di segreteria sia per primaria che per infanzia e pur avendo indicato nell'apposita sezione del modello di domanda, entrambe le abilitazioni.

Il Giudice rilevava che, essendosi trattato di un **semplice errore materiale**, non corrispondente all'effettiva volontà dell'interessata, la P.A., anche sulla base dell'istanza di autotutela presentata dalla candidata, avrebbe ben potuto e dovuto individuare l'errore, ove avesse eseguito un'idonea verifica di tale domanda: ciò, tenuto anche conto che l'informatizzazione dei procedimenti non può portare all'obliterazione della verifica degli atti in possesso della P.A. (v. T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 1418/2016, cit.).

**In ordine alla richiesta di riconoscimento sul profilo giuridico del contratto che avrebbe stipulato con l'Amministrazione nel caso di corretto posizionamento in graduatoria**

Stante la mancata stipula di un contratto annuale di supplenza a causa dell'errata decurtazione del punteggio, il ricorrente ha conservato un'alternativa lavorativa che allo stato gli consente di mantenere una fonte di reddito (nonostante a breve verrà sottoposto alla cassa integrazione).

Per questi motivi, alla luce del recente orientamento della Suprema Corte<sup>1</sup>, non si richiede il risarcimento del danno economico, con riserva eventualmente di proporlo nel caso di danno effettivo a causa della perdita dell'altra occupazione.

---

<sup>1</sup> "In materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento ex tunc del rapporto di lavoro; il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui sia accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'aliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che l'interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo nell'assunzione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori" (Cass. Civ. sez. lavoro, ord. n. 16665/2020).



---

Ciò non di meno il docente conserva il diritto al riconoscimento sul profilo giuridico del contratto di durata annuale che avrebbe potuto stipulare in caso di corretto posizionamento in graduatoria.

A siffatta conclusione perviene la Suprema Corte, secondo cui in caso di ritardata/mancata assunzione, sebbene venga meno nesso sinallagmatico tra prestazione e retribuzione, per cui il lavoratore tardivamente assunto non può pretendere alcuna retribuzione nel periodo in cui non ha dispiegato le proprie energie lavorative (ma al limite il risarcimento del danno come sopra circoscritto), in ogni caso ha diritto a vedersi riconosciuta la retrodatazione degli effetti giuridici del contratto che non si è perfezionato a causa di un comportamento illegittimo del datore di lavoro; così garantendo che tale violazione non si ripercuota sulla carriera del docente. (si veda a tale riguardo Cass. 5 giugno 2017, n. 13940; Cass. 14 dicembre 2007, n. 26822)

Al fine di verificare l'assegnazione di un incarico di supplenza annuale ad un candidato con punteggio inferiore al ricorrente, quest'ultimo ha promosso istanza di accesso agli atti all'USP di Grosseto avente ad oggetto l'elenco delle supplenze assegnate da G.P.S. sulla classe di concorso B020. Ad oggi tuttavia non ha avuto alcun riscontro.

In ogni caso si precisa che l'incarico di supplenza annuale sulla c.d.c. B020 era disponibile anche questo anno ed è stato assegnato ad una candidata che - nel caso di accoglimento del reclamo - avrebbe avuto un punteggio inferiore a quello del ricorrente, Arianna Di Filippo, con punti 30.

Ciò a riprova del fatto che il ricorrente avrebbe potuto ottenere la supplenza annuale.

\*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\*

**P.Q.M.**

Il sottoscritto procuratore, nell'interesse del proprio assistito, rassegna le seguenti

### **CONCLUSIONI**

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Grosseto, sez. lavoro, accertare il diritto del ricorrente di essere inserito nelle graduatorie provinciali per le supplenze per la provincia di Grosseto, seconda fascia, nella classe di concorso B020 con punti 31,50, salvo l'ulteriore punteggio che dovesse accertarsi nel corso di causa e, per l'effetto, accertare la validità sul profilo giuridico del servizio che avrebbe potuto prestare nel caso di corretto inserimento. Con vittoria di spese di lite”

In via istruttoria:

si deposita

## ***STUDIO LEGALE***

*Michele Mensi Avvocato*

*Lavinia Mensi Avvocato*

- 
1. domanda per inserimento nelle GPS
  2. contratto di lavoro annuale a.s. 2019-20
  3. richiesta ai sensi dell'art. 6 l. 241/90
  4. nota USP SIENA
  5. O.M. 60 del 2020
  6. tabella di valutazione allegata a O.M.
  7. graduatoria pubblicata
  8. richiesta di accesso agli atti
  9. articolo Orizzonte Scuola

- Si chiede ammettersi l'ordine di esibizione dell'elenco degli incarichi di supplenza assegnati da GPS per l'anno scolastico 2020/21 per la classe di concorso B020, non essendo visibile all'albo dell'USP di Grosseto e non avendo lo stesso ufficio riscontrato la richiesta di accesso agli atti.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax 0564417341 e/o al seguente indirizzo pec: [michelemensi@pec.ordineavvocatigrosseto.com](mailto:michelemensi@pec.ordineavvocatigrosseto.com)

Con osservanza

Grosseto, 20 ottobre 2020

Lavinia Mensi Avvocato

Michele Mensi Avvocato